

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: **Assimoco S.p.A.** Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: **“POLIZZA IMPRESA CONFORT”**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza IMPRESA CONFORT è un prodotto multi rischi dedicato alle micro e piccole imprese.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:** danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
 - ✓ **Sezione Furto e Rapina:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita di “merci, macchinari, attrezzature ed arredamento”, anche se di proprietà di terzi derivanti da Furto e Rapina;
 - ✓ **Sezione Cristalli:** spese sostenute per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a eventi accidentali;
 - ✓ **Sezione Elettronica:** danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi;
 - ✓ **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Operai (RCO)** danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi- infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o prestatori di lavoro;
 - ✓ **Sezione Responsabilità Civile Prodotti:** danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti da contratto – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione;
 - ✓ **Sezione Tutela Legale:** spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato;
 - ✓ **Sezione Assistenza:** prestazioni di Assistenza a favore dell'Assicurato
-
- ✓ Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo.
 - ✓ L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:** fabbricati (e relativo contenuto) difformi alle caratteristiche costruttive ammesse dal prodotto.
- ✗ **Sezione Furto e Rapina:** Merci costituite da rame ed alluminio
- ✗ **Sezione Elettronica:** apparecchiature elettroniche non rientranti nella definizione data in glossario di polizza. Apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o semplice deposito. Apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro
- ✗ **Ai fini dell'assicurazione RCT** non sono considerati terzi:
- ✗ a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL;
- ✗ c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- ✗ d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo.
- ! **Ai fini dell'assicurazione RCO:** l'assicurazione non opera quando l'Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezioni Incendio e ADB, Furto, Cristalli, Elettronica l'assicurazione è valida nell'ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini del territorio Italiano.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (con opzione di estensione a tutti i paesi del mondo).
- ✓ Responsabilità Civile verso Operai: l'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.
- ✓ Responsabilità Civile Prodotti: l'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA/Canada e Messico.
- ✓ Sezione Assistenza: l'assicurazione vale per le strutture ubicate in Italia e nei territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Il cliente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze, o la mancata comunicazione di aggravamenti del rischio da parte del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato o il Contraente ha il dovere denunciare alla Compagnia il verificarsi del sinistro entro i termini previsti contrattualmente e di comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, ha il dovere di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale o quadrimestrale del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il contratto ha durata minima di un anno fino ad un massimo di dieci anni e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell'Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto dal Contraente o dalla Compagnia, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l'annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un'altra.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di 5 anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.